



GUIDA OPERATIVA

Personale dei comparti:

Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro

Marzo 2021

INDICE

PREMESSA.....	2
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NEI COMPARTI.....	3
1. Determinazione del monte ore annuo della RSU	4
2. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	5
2.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente	6
2.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ..	7
2.3. Determinazione del monte ore permessi sindacali lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.	9
2.4. Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	10

PREMESSA

Il presente documento costituisce una guida operativa per le amministrazioni e gli enti al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative.

In merito va evidenziato che la disciplina relativa alla quantificazione e ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato è contenuta agli artt. 11¹, 12², 28³ e 30,

¹ ART. 11 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

²ART. 12 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 1, commi 9 e 10 del CCNQ 19 novembre 2019 - DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO – PROCEDURE

1. I permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)

2. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi dell'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), commi 6, 7 e 8 e dell'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), commi 6, 7 e 8, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

3. L'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all'art. 11, comma 3 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato).

4. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto:

- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell'Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo;
- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.

5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all'articolo 16, comma 6.

7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali..

³ART. 28 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ 19 novembre 2019 - RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;

comma 2⁴ del CCNQ del 4 dicembre 2017. Va, inoltre, ricordato che i contingenti massimi dei permessi sindacali si differenziano a seconda dei comparti di contrattazione. Conseguentemente, il presente testo sviluppa due tipologie di esempi, uno per i comparti Funzioni locali e Sanità ed uno per i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, PCM.

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NEI COMPARTI

Gli enti, all'inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l'importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 del CCNQ 4

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7

3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4. I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31 comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

- 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;

- 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione..

⁴ ART. 30, c. 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ 19 novembre 2019 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – PERSONALE COMPARTO

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le Istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'Aran comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

dicembre 2017, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall'altro, bloccare la fruizione di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

Sotto il profilo operativo, l'ente dovrà determinare due distinti monte ore annui complessivi destinati rispettivamente:

- alla RSU
- alle OO.SS. rappresentative.

1. Determinazione del monte ore annuo della RSU

Nei **comparti Funzioni locali e Sanità**, il monte ore annuo della RSU, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, è pari a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

Nei **comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca e PCM**, invece, l'art. 28, comma 2, lett. a) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, prevede che il monte ore annuo della RSU è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la sede RSU.

In entrambi i casi, i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

Esempio: nell'ente XXX lavorano

- 588 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 600, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Se l'ente XXX è ricompreso nel **comparto Funzioni Locali** o nel **comparto Sanità**, il monte ore complessivo della RSU, nel nostro esempio, sarà pari a:

$$30 \text{ minuti} \times 600 \text{ dipendenti} = 18.000 \text{ minuti}$$

$$18.000 \text{ minuti} : 60 = 300 \text{ ore}$$


Se, invece, l'ente XXX è ricompreso nel **comparto Funzioni Centrali** o nel **comparto Istruzione e ricerca** o, ancora, nel **comparto PCM**, il monte ore complessivo della RSU, nel nostro esempio, sarà pari a:

$$25 \text{ minuti e } 30 \text{ secondi} \times 600 \text{ dipendenti} = 15.300 \text{ minuti}$$
$$15.300 \text{ minuti} : 60 = 255 \text{ ore}$$

Si ricorda che il monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito. Esso viene gestito dalla RSU autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuitole. L'amministrazione dovrà assicurarsi che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non superino il contingente annuo.

2. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

La procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti quattro fasi, illustrate nel proseguo del presente paragrafo 2.



2.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Nei comparti **Funzioni locali e Sanità**, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, il monte ore annuo delle OO.SS. rappresentative è pari a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

Nei comparti **Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM**, invece, l'art. 28, comma 2, lett. b) del citato CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019 prevede che il monte ore annuo di competenza delle OO.SS. rappresentative è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'ente.

In entrambi i casi i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

Esempio: nell'ente XXX lavorano

- 588 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 600, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Se l'ente è ricompreso nel **comparto Funzioni locali** o nel **comparto Sanità**, il monte ore complessivo dei permessi sindacali da distribuire tra le OO.SS. rappresentative, nel nostro esempio, sarà pari a:

$$\begin{aligned} 30 \text{ minuti} \times 600 \text{ dipendenti} &= 18.000 \text{ minuti} \\ 18.000 \text{ minuti} : 60 &= 300 \text{ ore} \end{aligned}$$

Se, invece, l'ente XXX è ricompreso nel **comparto Funzioni Centrali** o nel **comparto Istruzione e ricerca** o, ancora, nel **comparto PCM**, il monte ore complessivo da distribuire tra le OO.SS. rappresentative, nel nostro esempio, sarà pari a:

$$\begin{aligned} 25 \text{ minuti e } 30 \text{ secondi} \times 600 \text{ dipendenti} &= 15.300 \text{ minuti} \\ 15.300 \text{ minuti} : 60 &= 255 \text{ ore} \end{aligned}$$

2.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di posto di lavoro, lo stesso va ripartito tra le **organizzazioni sindacali rappresentative** a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

A tal fine, sono necessari i seguenti elementi:

- 1) **Dato associativo**, ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017). A tal fine devono essere prese in considerazione sia le deleghe rilasciate dal personale a tempo indeterminato sia quelle rilasciate dal personale a tempo determinato.

Ipotizziamo che nell'ente XXX siano state rilasciate deleghe in favore di 5 organizzazioni sindacali (A, B, C, D, E)

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
A	50	21,46%
B	80	34,34%
C	12	5,15%
D	10	4,29%
E	81	34,76%
F	0	0,00%
TOTALE	233	100%

- 2) **Dato elettorale**, ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla singola O.S. nelle ultime elezioni della RSU rispetto al totale dei voti espressi (art. 11, comma 1, CCNQ 4 dicembre 2017).

Ipotizziamo che nell'ente XXX, abbiano presentato liste alle elezioni della RSU le OO.SS. A, C, D, E, F, ottenendo i seguenti voti:

OO.SS.	VOTI	% VOTI
A	100	27,40%
B	0	0,00%
C	15	4,11%
D	20	5,48%
E	100	27,40%
F	130	35,61%
TOTALE	365	100%

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente sarà dato dalla media tra il dato associativo ed il dato elettorale.

Quindi, nel nostro esempio, il calcolo da effettuare è quello illustrato nella seguente tabella.

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE	VOTI	% VOTI	% MEDIA (% VOTI + % DELEGHE) : 2
A	50	21,46%	100	27,40%	24,43%
B	80	34,34%	0	0,00%	17,17%
C	12	5,15%	15	4,11%	4,63%
D	10	4,29%	20	5,48%	4,88%
E	81	34,76%	100	27,40%	31,08%
F	0	0,00%	130	35,61%	17,81%
TOTALE	233	100%	365	100%	100,00%

Tuttavia, i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento. Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

Ipotizziamo che nel comparto ove è ricompreso l'ente XXX siano rappresentative le organizzazioni A, B, C, F.

L'ente deve pertanto estrapolare dalla precedente tabella, esclusivamente i dati riferiti alle citate organizzazioni A, B, C, F, ovvero:

OO.SS.	% MEDIA
A	24,43%
B	17,17%
C	4,63%
F	17,81%

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni sindacali, si deve procedere a riproporzionare a 100 il peso di ognuna di esse al fine di ottenere il grado di rappresentatività delle stesse in sede locale.

Nel nostro esempio il grado di rappresentatività nell'ente XXX delle organizzazioni A, B, C, F, è quello riportato nella tabella seguente.

OO.SS.	% MEDIA	CALCOLO	% MEDIA RIPROPORZIONATA
A	24,43%	24,43 : 64,04 x 100	38,15%
B	17,17%	17,17 : 64,04 x 100	26,81%
C	4,63%	4,63 : 64,04 x 100	7,23%
F	17,81%	17,81 : 64,04 x 100	27,81%
TOTALE	64,04%		100,00%

2.3. Determinazione del monte ore permessi sindacali lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si deve procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Per semplicità di calcolo le operazioni vengono effettuate in minuti. Si ricorda che i minuti devono poi essere riportati in ore.

Nel nostro esempio, se l'ente XXX è ricompreso nel comparto **Funzioni locali** o nel comparto **Sanità**, il monte ore annuo complessivo è pari a 300 ore, ovvero 18.000 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo di competenza delle OO.SS. A, B, C, F.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	38,15%	18.000	18.000 x 38,15 : 100	6.867
B	26,81%	18.000	18.000 x 26,81 : 100	4.826
C	7,23%	18.000	18.000 x 7,23 : 100	1.301
F	27,81%	18.000	18.000 x 27,81 : 100	5.006
TOTALE	100,00%			18.000

Se, invece, l'ente XXX è ricompreso nel **comparto Funzioni Centrali** o nel **comparto Istruzione e ricerca** o, ancora, nel **comparto PCM**, nel nostro esempio, il monte ore annuo complessivo è pari a 255 ore, ovvero 15.300 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo di competenza delle OO.SS. A, B, C, F.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	38,15%	15.300	15.300 x 38,15 : 100	5.837
B	26,81%	15.300	15.300 x 26,81 : 100	4.102
C	7,23%	15.300	15.300 x 7,23 : 100	1.106
F	27,81%	15.300	15.300 x 27,81 : 100	4.255
TOTALE	100,00%			15.300

2.4 Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del CCNQ 4 dicembre 2017 l'ente, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, deve detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran. Tale scorporo è obbligatorio, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'Aran, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione.

Pertanto, l'ente⁵ deve verificare nel sito dell'Agenzia - in «Contrattazione», sezione «Contratti quadro», voce «Prerogative sindacali»: tabella «Percentuali permessi cumulati» - se le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di riferimento abbiano scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti.

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, C, F, abbiamo scelto di utilizzare le seguenti percentuali

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	37%
B	23%
C	0%
F	15%

L'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

1) Se l'ente XXX è ricompreso nel comparto **Funzioni locali** o nel comparto **Sanità**:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	6.867	37%	2.541	4.326
B	4.826	23%	1.110	3.716
C	1.301	0%	0	1.301
F	5.006	15%	751	4.255
TOTALE	18.000		4.402	13.598

⁵ Per le Istituzioni scolastiche ed educative il monte ore viene determinato dal MIUR, il quale deve detrarre per ogni O.S. il numero di ore comunicate dall'Aran ai sensi dell'art. 30, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019.

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 4.326 minuti pari a 72 ore e 6 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 3.716 minuti pari a 61 ore e 56 minuti
- l'O.S. C avrà a disposizione n. 1.301 minuti pari a 21 ore e 41 minuti
- l'O.S. F avrà a disposizione n. 4.255 minuti pari a 70 ore e 55 minuti

2) Se, invece, l'ente XXX è ricompreso nel **comparto Funzioni Centrali** o nel **comparto Istruzione e ricerca** o, ancora, nel **comparto PCM**

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	5.837	37%	2.160	3.677
B	4.102	23%	943	3.159
C	1.106	0%	0	1.106
F	4.255	15%	638	3.617
TOTALE	15.300		3.741	11.559

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 3.677 minuti pari a 61 ore e 17 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 3.159 minuti pari a 52 ore e 39 minuti
- l'O.S. C avrà a disposizione n. 1.106 minuti pari a 18 ore e 26 minuti
- l'O.S. F avrà a disposizione n. 3.617 minuti pari a 60 ore e 17 minuti